

Bruxelles, 26 ottobre 2016 (OR. en)

13668/16 ADD 5

POLGEN 126 INST 441 CODEC 1512 PE 100

## **NOTA DI TRASMISSIONE**

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea	
Data:	26 ottobre 2016	
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea	
n. doc. Comm.:	COM(2016) 710 final ANNEX 5	
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2017	
	- Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende	

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 710 final ANNEX 5.

All.: COM(2016) 710 final ANNEX 5

13668/16 ADD 5 lui

GIP **IT** 



Strasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 710 final

ANNEX 5

## **ALLEGATO**

della

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

Programma di lavoro della Commissione per il 2017

Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende

{SWD(2016) 400 final}

IT IT

## Allegato V: Abrogazioni

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
1.	Agricoltura	Azione orizzontale che sostituisce una serie di regolamenti obsoleti della Commissione nel settore dei mercati agricoli	L'azione intende, da un lato, adeguare i regolamenti pre-Lisbona della Commissione alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e, dall'altro, semplificare per quanto possibile le norme esistenti. Di conseguenza, una serie di regolamenti della Commissione nel settore dei mercati agricoli sarà abrogata e sostituita da nuovi atti delegati e di esecuzione.
2.	Occupazione	Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES	Sostituita dal regolamento (UE) 2016/589, come previsto al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011.
3.	Energia		Il regolamento non apporta valore aggiunto e si sovrappone sostanzialmente ad altri atti giuridici, come emerge dal controllo dell'adeguatezza degli obblighi di comunicazione, pianificazione e monitoraggio relativi all'acquis dell'UE nel settore energetico. Anche il quadro di valutazione REFIT 2015 aveva già optato per una possibile abrogazione del regolamento.
4.	Sicurezza alimentare	Decisione (CEE) 92/176 della Commissione, del 2 marzo 1992, relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata "Animo"	La decisione è stata sostituita dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), uno strumento di gestione on-line che copre tutti i requisiti sanitari riguardanti gli scambi intra-UE e l'importazione di animali, sperma, embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
5.	Sicurezza alimentare	Decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/90/CEE del Consiglio	La decisione 2002/623/CE della Commissione fornisce orientamenti per la valutazione del rischio ambientale (VRA) degli OGM di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata di OGM nell'ambiente. Nel 2017 la Commissione intende adottare una nuova direttiva che incorporerà gli elementi fondamentali degli orientamenti dell'EFSA 2010 sulla VRA di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/412. Di conseguenza, la decisione 2002/623/CE risulterà superata. A fini di semplificazione per gli operatori e le autorità nazionali, è opportuno abrogare la decisione 2002/623/CE contestualmente all'adozione della nuova direttiva.
6.	Sicurezza alimentare	Decisione 2005/463/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche	Si propone di sciogliere il gruppo di esperti alla luce, in particolare, delle norme orizzontali rivedute della Commissione relative alla creazione e al funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, adottate nel maggio 2016, e dell'inattività del gruppo di esperti in questione negli ultimi 5 anni.
7.	Mercato interno	Direttiva 73/73/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci	L'atto giuridico, come attualmente vigente, non contiene più norme sostanziali tuttora applicabili, poiché alcune delle sue disposizioni sono state abrogate dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, che modifica la precedente direttiva sulle macchine 89/392/CEE e altre direttive abrogate o sostituite dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio. Le restanti disposizioni sono obsolete e le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza sono state incluse nella direttiva sugli ascensori 2014/33/UE.
8.	Mercato interno	Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli "sportelli unici" di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	Gli obblighi e le specifiche tecniche di cui alla decisione 2009/767/CE sono attualmente disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE nonché dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2015/1505/UE e 2015/1506/UE. La decisione 2009/767/CE è pertanto obsoleta.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
9.	Mercato interno	Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	Gli obblighi e le specifiche tecniche di cui alla decisione 2011/130/CE sono attualmente disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE nonché dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2015/1505/UE e 2015/1506/UE. La decisione 2011/130/UE è pertanto obsoleta.
10.	Fiscalità e dogane	Regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo	Questo regolamento della Commissione è obsoleto a seguito di successive riforme delle norme di origine preferenziali. Le norme di origine preferenziali più recenti e aggiornate sono inserite nel regolamento delegato (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione), nel regolamento (UE) n. 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (questi ultimi due regolamenti sostituiscono le disposizioni di attuazione del precedente codice doganale del 1992).
11.	Fiscalità e dogane	Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea	L'abrogazione di questo regolamento del Consiglio sarà richiesta con la nuova proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di riammissione.
12.	Fiscalità e dogane	Regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine in occasione della loro immissione in libera pratica nella Comunità	Questo regolamento della Commissione era un atto di esecuzione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, il quale è stato abrogato nel 2011.
13.	Fiscalità e dogane	Decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio	L'evoluzione della normativa doganale e l'obbligo giuridico di utilizzare sistemi elettronici con un elevato grado di dettaglio e di armonizzazione hanno reso superflua la decisione sulla dogana elettronica del 2008. Le disposizioni fondamentali della decisione sono ormai superate ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della decisione riguardanti l'interfaccia unica. I preparativi per una nuova base giuridica per l'interfaccia unica sono stati avviati e sarà presentata una proposta parallelamente alla proposta di abrogare la decisione (CE) n. 70/2008.

N.	Settore	Titolo	Motivi dell'abrogazione
14.	Fiscalità e dogane	Decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante	La decisione di esecuzione sarà sostituita da una nuova decisione a decorrere dal 2017 e contestualmente abrogata.
15.	Trasporti	Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione	La direttiva è diventata superflua con l'adozione e il recepimento della direttiva 2006/93/CE, che prevede un approccio più ampio e più rigoroso. In base alla direttiva 89/629/CEE gli aeromobili rumorosi potevano continuare a essere operativi, purché fossero già iscritti nei registri nazionali. Non era invece consentito iscrivere nei registri nuovi aeromobili rumorosi (regola di non iscrizione). I vecchi aeromobili rumorosi potevano pertanto rimanere in servizio. La direttiva 2006/93/CE prevedeva l'eliminazione progressiva di tutti gli aeromobili rumorosi, compresi quelli contemplati nella direttiva 89/629/CEE, che fossero stati già registrati o no; ciò significa che gli aeromobili non in linea con le norme non sono più autorizzati a volare nei cieli dell'Unione europea e hanno dovuto essere radiati dai registri nazionali.
16.	Trasporti	Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile	Gli atti giuridici modificati dal regolamento sono stati o sono in procinto di essere abrogati. Una volta obsoleto, il regolamento deve essere abrogato.